



REPUBBLICA ITALIANA

35/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico TORRI	Presidente
Antonietta BUSSI	Consigliere
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere relatore
Stefania PETRUCCI	Consigliere

ha adottato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico, iscritto al n. 59874 del Registro di segreteria, promosso da

OMISSIS (c.f. *OMISSIS*), nato a *Omissis*, il *omissis* e residente in *Omissis*, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'avv. Angela Maria Contento (pec: avvamcontento@pec.libero.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Bari, alla Piazza Moro, n. 37

nei confronti di

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (c.f. 80184430587), con sede in Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato

e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) presso i cui Uffici si domicilia *ope legis* in Roma, alla via dei Portoghesi, n.12 – non costituito

e

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(c.f. 80078750587), con sede a Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Lidia Carcavallo (pec: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (pec: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), come da procura speciale in calce alla memoria di costituzione e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto

avverso e per la riforma

della sentenza n. 90/2021 emessa dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, depositata il 09.02.2021 e non notificata.

Visto l'atto di appello;

Visti tutti gli altri atti e documenti di causa;

Udito, all'udienza pubblica del 18 gennaio 2024, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore consigliere Donatella Scandurra; assente l'Inps, non costituito il Ministero della

Giustizia - Amministrazione Penitenziaria, come da verbale d'udienza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 90/2021 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia rigettava il ricorso proposto da *Omissis*, già Coordinatore capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, con un'anzianità di servizio di anni 15 alla data del 31.12.1995, teso ad ottenere la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico mediante il riconoscimento del diritto:

- a) all'applicazione dell'art. 54 del d.P.R. n.1092/1973, con aliquota annuale del 2,93 per cento, sulla quota calcolata con il sistema retributivo;
- b) al computo degli incrementi stipendiali automatici non percepiti a seguito del "blocco stipendiale" disposto dall'art. 9, commi 1 e 21, del d.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni in relazione alle classi ed agli scatti che sarebbero maturati nel periodo 2011 - 2015.

La decisione ha, inoltre, condannato il ricorrente al pagamento, in favore dell'Inps, delle spese di lite liquidate nella misura di € 500,00.

Avverso la suddetta sentenza ha interposto gravame il Lombardi richiamando, ai fini dell'applicazione del beneficio di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, la sopravvenuta disposizione normativa contenuta all'art. 1, comma 101, della legge n. 234 del 2021, e i

contenuti della Relazione illustrativa del relativo disegno di legge.

Con riferimento, poi, al mancato riconoscimento degli incrementi stipendiali automatici non percepiti a seguito del “blocco stipendiale” disposto dall’art. 9, commi 1 e 21, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, l’appellante lamenta, invece, che il Giudice di primo grado avrebbe violato quanto sancito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 178/2015 in merito all’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1, lett. b) del d.l. n. 98/2011, convertito con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 111/2011, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale, avvenuta in data 29 luglio 2015.

In sostanza, l’appellante reclama il proprio diritto a vedersi riconosciuti i benefici economici e previdenziali relativi allo scaglione maturato “*pro quota*” per l’anno 2015 ovvero a decorrere dal 30 luglio 2015 (giorno successivo alla pubblicazione in G.U. della richiamata sentenza) e sino al 31.12.2015.

In *parte qua*, richiama il principio espresso dalla Corte di cassazione a Sezioni unite (sent. n. 21691/2016), secondo il quale “*la Corte non può non tener conto di sviluppi normativi con efficacia retroattiva che pongano la pronuncia gravata in contrasto con la volontà espressa dal legislatore; così come non può non tener conto delle conseguenze di interventi della Corte costituzionale o della Corte di giustizia dell’Unione Europea*” (v. pag. 37 atto di appello).

In via subordinata, censura la sentenza n. 90/2021 anche per averlo condannato al pagamento delle spese di lite: a parere dell'appellante, il Giudice, in considerazione della novità e complessità della questione trattata in diritto e del contrasto giurisprudenziale esistente in ordine all'applicabilità dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 agli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria, avrebbe dovuto disporre la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del codice di giustizia contabile, stante anche quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 77 del 2018, in merito all'art. 92, comma 2, c.p.c..

Conclude, quindi, per l'accoglimento dell'atto di gravame ed il conseguente accoglimento del ricorso iniziale con condanna del resistente al pagamento dei ratei arretrati a far data del pensionamento (23.05.2018) ovvero dalla diversa data ritenuta equa e di giustizia; in subordine, per la riforma della sentenza impugnata in merito alla statuizione sulle spese disponendo la compensazione di quelle del primo grado di giudizio.

Si è regolarmente costituito l'Inps, in primo luogo, evidenziando che dal tenore letterale delle disposizioni introdotte dall'art. 1, commi 101 e 102, della legge n. 234 del 2021, si evince che esse sarebbero applicabili soltanto nei confronti del personale collocato in pensione a decorrere dal 1° gennaio 2022 e che alle stesse non potrebbe essere attribuito alcun effetto retroattivo. Tuttavia, l'Istituto previdenziale dichiara di essere a conoscenza della giurisprudenza di questa Corte

che, invece, ha riconosciuto il beneficio pensionistico, con esclusiva decorrenza dal 1° gennaio 2022, anche al personale delle Forze di Polizia collocate in pensione antecedentemente.

Con riferimento al secondo motivo di gravame, osserva che rientrando l'appellante nel sistema cd. "misto", sulla quota parte contributiva, ricadente negli anni dal 2011 al 2015, non può essere riconosciuto alcun incremento, atteso che non è stata pagata alcuna maggiorazione sulla corrispondente retribuzione.

Conclude, quindi, per il rigetto dell'appello.

Con ordinanza a verbale, resa all'udienza del 21 settembre 2023, regolarmente comunicata all'appellante, il Collegio ha ordinato alla parte la notificazione, nel termine perentorio di 45 giorni, del decreto di fissazione di udienza e della stessa ordinanza al Ministero della giustizia - Amministrazione penitenziaria, con contestuale fissazione dell'odierna udienza.

In data 8 gennaio 2024, l'istante ha depositato memoria difensiva, ribadendo le conclusioni in atti.

Il 15 gennaio 2024, parte appellante ha, poi, depositato istanza di differimento della trattazione del giudizio ad altra udienza, in considerazione dell'impossibilità del difensore ad essere presente personalmente (unico procuratore costituito) a causa di una concomitante visita di controllo ospedaliero presso il Policlinico di Bari (18 gennaio 2024).

All'udienza pubblica del 18 gennaio 2024. Non comparsi

l'appellante e l'INPS e non costituito il Ministero della giustizia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, il Collegio prende atto che agli atti non risulta depositata alcuna documentazione medica, attestante il legittimo impedimento del difensore a presenziare all'odierna udienza per concomitante visita medica di controllo presso il Policlinico di Bari.

La stessa giurisprudenza, richiamata da parte appellante (Cass., SSUU penali, sent. n. 1432/2016), prevede che il rinvio della discussione dell'udienza può essere disposto a condizione che l'istanza sia supportata da adeguata documentazione e che ricorrano comprovate esigenze.

Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che è onere del difensore provare *“con idonea documentazione la sussistenza dell'impedimento, indicandone la patologia e i profili ostativi alla personale comparizione; in altre parole, l'impedimento deve essere giustificato da circostanze improvvise, imprevedibili, tali da impedire anche la tempestiva nomina di un sostituto che possa essere sufficientemente edotto della vicenda oggetto della causa”*.

In base a tale pronunciamento, l'impedimento del difensore deve essere, dunque, dovuto a serie ragioni di salute o ad altro evento non prevedibile, né evitabile, oltre che serio, comprovato e tempestivamente comunicato.

Nel caso di specie, l'istanza di rinvio risulta del tutto priva di documentazione giustificativa, né risultano indicate le ragioni

indifferibili, imprevedibili e inevitabili della “visita di controllo”.

In mancanza di detta documentazione, la richiesta di rinvio non può, dunque, essere accolta.

Sempre in via preliminare, il Collegio prende atto che l'istante non ha depositato copia dell'avvenuta notifica, nel termine perentorio di 45 giorni, al Ministero della giustizia - Amministrazione penitenziaria, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, della ordinanza a verbale, resa all'udienza del 21 settembre 2023 (regolarmente comunicata, a mezzo pec, in data 4 ottobre 2023, all'indirizzo email dell'appellante), contenente la fissazione dell'odierna udienza, impedendo così l'instaurazione del regolare contraddittorio con il Ministero della giustizia.

L'art. 182 del codice di giustizia contabile (c.g.c.), approvato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 stabilisce, al comma 3, che *“Se la parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione non si costituisce e il collegio rileva un vizio che importi nullità della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza, fissa un termine perentorio per rinnovarla”* e, al comma 6, che *“Se l'ordine di rinnovazione della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza non è eseguito, il collegio ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 111”*.

Dal combinato disposto delle due disposizioni discende che il mancato deposito dell'avvenuta notifica dell'ordinanza a verbale al Ministero della giustizia - Amministrazione penitenziaria nel termine perentorio di 45 giorni, comporta la cancellazione della causa dal

ruolo e la conseguente estinzione del processo, ai sensi dell'art. 111 c.g.c..

Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute, a mente dello stesso art. 111 c.g.c. (comma 8). Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione alla gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da **OMISSIS** ed iscritto al n. **59874** del ruolo generale, rigettata l'istanza di differimento, dispone la cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi dell'art. 182, commi 3 e 6, c.g.c. e conseguente estinzione del giudizio ex art. 111 c.g.c..

Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

F.to Donatella Scandurra

IL PRESIDENTE

F.to Enrico Torri

Depositata in segreteria il 05/02/2024

IL DIRIGENTE

F.to Massimo Biagi